

3. Si ha discriminazione indiretta quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri mettono una persona con disabilità in una posizione di svantaggio rispetto ad altre persone.

4. Sono, altresì, considerati come discriminazioni le molestie ovvero quei comportamenti indesiderati, posti in essere per motivi connessi alla disabilità, che violano la dignità e la libertà di una persona con disabilità, ovvero creano un clima di intimidazione, di umiliazione e di ostilità nei suoi confronti.».

— L'art. 3 della legge 1 marzo 2006, n. 67, recante "Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni.", così dispone:

«Tutela giurisdizionale. — 1. I giudizi civili avverso gli atti e i comportamenti di cui all'articolo 2 sono regolati dall'articolo 28 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.

2. Comma abrogato.
3. Comma abrogato.
4. Comma abrogato».

Nota all'art. 12:

Gli articoli 2 e 3 della legge regionale 29 novembre 2005, n. 15, recante "Disposizioni sul rilascio delle concessioni di beni demaniali e sull'esercizio diretto delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo.", così rispettivamente dispongono:

«Art. 2 - *Periodo di gestione degli stabilimenti balneari.* — 1. La gestione di stabilimenti balneari è consentita per tutto il periodo dell'anno, al fine di svolgere le attività collaterali alla balneazione avvalendosi della concessione demaniale in corso di validità, delle licenze e delle autorizzazioni di cui sono già in possesso per le attività stagionali estive, previa comunicazione di prosecuzione dell'attività all'autorità concedente competente per territorio con l'indicazione delle opere e degli impianti da mantenere installati.

2. Relativamente alle concessioni in corso di validità al momento dell'entrata in vigore della presente legge, l'uso ampliato ai sensi del comma 1 è riconosciuto su richiesta del concessionario e subordinatamente al pagamento del conguaglio del canone.

3. In sede di prima applicazione della presente legge o in caso di procedura di decadenza, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere quindici giorni di tempo per sanare eventuali inadempienze anche alle concessioni in essere alla data del 1° gennaio 2003.».

«Art. 3 - *Suddivisione delle zone costiere e determinazione dei canoni demaniali.* — 1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, di concerto con l'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti, sono individuate le zone costiere di alta, media e bassa valenza turistica del territorio della Regione, in conformità alle previsioni di cui all'articolo 6 del decreto ministeriale 5 agosto 1998, n. 342.

2. Nei successivi sessanta giorni, sono determinati nuovi canoni demaniali marittimi con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, di concerto con l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze.

3. I nuovi canoni non possono superare del 10 per cento gli attuali.».

Nota all'art. 12, comma 1:

Per la legge regionale 9 maggio 2012, n. 26, recante "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2012. Legge di stabilità regionale.", vedi la nota all'Epigrafe.

LAVORI PREPARATORI

D.D.L. n. 25

«Istituzione della figura e dell'ufficio del Garante per l'infanzia e l'adolescenza».

Iniziativa parlamentare: presentato dal deputato: Caputo il 29 maggio 2008.

Trasmesso alla Commissione 'Affari istituzionali' (I) il 26 giugno 2008.

D.D.L. n. 55

«Istituzione del difensore civico regionale per l'infanzia e l'adolescenza».

Iniziativa parlamentare: presentato dal deputato: Barbagallo il 9 giugno 2008.

Trasmesso alla Commissione 'Affari istituzionali' (I) il 2 ottobre 2008 (abbinato nella seduta n. 128 del 20 ottobre 2010).

D.D.L. n. 91

«Istituzione del Garante regionale per i diritti dell'infanzia e l'adolescenza».

Iniziativa parlamentare: presentato dai deputati: Cracolici, Ammatuna, Apprendi, Barbagallo, Bonomo, De Benedictis, Di Benedetto, Digiaco, Di Guardo, Donegani, Faraone, Ferrara, Fiorenza, Galvagno, Gucciardi, Laccoto, Lupo, Marinello, Marziano, Oddo, Panarello, Panepinto, Picciolo, Raia, Rinaldi, Speciale, Termine, Tumino, Vitrano il 20 giugno 2008.

Trasmesso alla Commissione 'Affari istituzionali' (I) il 7 ottobre 2008 (abbinato nella seduta n. 128 del 20 ottobre 2010).

D.D.L. n. 466

«Istituzione dell'ufficio del Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza».

Iniziativa parlamentare: presentato dai deputati: Arena, Musotto, Colianni, D'Agostino, D'Antoni, De Luca, Federico, Gennuso, Lentini, Minardo, Romano, Ruggirello il 29 settembre 2009.

Trasmesso alla Commissione 'Affari istituzionali' (I) il 7 ottobre 2009 (abbinato nella seduta n. 128 del 20 ottobre 2010).

D.D.L. n. 853

«Istituzione del Garante per l'infanzia e l'adolescenza».

Iniziativa parlamentare: presentato dai deputati: Colianni, Arena, Musotto, Romano, D'Aquino, Federico, Maesano, Calanducci, Marziano, Speciale, Lentini, Lo Giudice, Parlavecchio, Adamo, Capadonna, Leanza N. il 2 febbraio 2012.

Trasmesso alla Commissione 'Affari istituzionali' (I) il 7 febbraio 2012 (abbinato nella seduta n. 229 del 17 luglio 2012).

Esaminato dalla Commissione nelle sedute nn.: 88 del 17 febbraio 2010, 132 del 16 novembre 2010, 134 del 30 novembre 2010, 149 dell'8 febbraio 2011, 150 del 15 febbraio 2011, 166 del 17 maggio 2011, 167 del 18 maggio 2011, 170 del 14 giugno 2011, 171 del 15 giugno 2011, 172 del 28 giugno 2011, 173 del 12 luglio 2011, 176 del 26 luglio 2011, 228 del 10 luglio 2012, 229 del 17 luglio 2012, 231 del 24 luglio 2012 e 232 del 25 luglio 2012.

Deliberato l'invio in Commissione 'Bilancio' (II) nella seduta n. 176 del 26 luglio 2011.

Deliberato l'invio al 'Comitato per la qualità della legislazione' nella seduta n. 176 del 26 luglio 2011.

Deliberato il ritiro dalla Commissione 'Bilancio' (II) nella seduta n. 228 del 10 luglio 2012.

Deliberato il ritiro dal 'Comitato per la qualità della legislazione' nella seduta n. 228 del 10 luglio 2012.

Deliberato il rinvio al 'Comitato per la qualità della legislazione' nella seduta n. 229 del 17 luglio 2012.

Parere reso dal 'Comitato per la qualità della legislazione' nella seduta n. 94 del 24 luglio 2012.

Esitato per l'Aula nella seduta n. 232 del 25 luglio 2012.

Relatore: Giuseppe Arena.

Discusso dall'Assemblea nelle sedute n. 372 del 27 luglio 2012 e n. 373 del 30 luglio 2012.

Approvato dall'Assemblea nella seduta n. 373 del 30 luglio 2012.

(2012.31.2350)012

DECRETO PRESIDENZIALE 18 luglio 2012, n. 48.

Regolamento recante norme di attuazione dell'art. 105, comma 5, della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione e le norme di attuazione;

Vista la Costituzione della Repubblica italiana, con particolare riferimento all'articolo 117, commi 1, 5 e 6;

Vista la direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE;

Vista la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana approvato con decreto del Presidente della Regione 28 febbraio 1979, n. 70, ed in particolare l'articolo 2;

Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante "Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione" e relativo regolamento di attuazione emanato con decreto del Presidente della Regione 5 dicembre 2009, n. 12;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 5 aprile 2011, n. 5, recante disposizioni per la trasparenza, la semplificazione, l'efficienza, l'informatizzazione della pubblica amministrazione e l'agevolazione delle iniziative economiche, disposizioni per il contrasto alla corruzione e alla criminalità organizzata di stampo mafioso, disposizioni per il riordino e la semplificazione della legislazione regionale;

Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;

Visto il decreto del Presidente della Regione 9 marzo 2009, n. 13 con il quale è stata emanata la delibera di Giunta regionale n. 1 del 3 febbraio 2009, relativa al Piano energetico ambientale regionale siciliano (P.E.A.R.S.);

Vista la legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 ed in particolare l'articolo 105;

Visto il decreto ministeriale 10 settembre 2010 recante "Linee guida per il procedimento di cui all'art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché linee guida tecniche per gli impianti stessi";

Visto il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili", recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE;

Visto il protocollo d'intesa per il controllo di legalità sulla gestione delle attività economiche autorizzate, nonché sull'utilizzo dei benefici economici pubblici concessi, stipulato tra la Regione siciliana - Assessorato dell'energia e dei servizi di pubblica utilità - e il Comando regionale della Guardia di finanza il 14 marzo 2011;

Visto il protocollo di legalità stipulato tra "la Regione siciliana - Assessorato dell'energia e dei servizi di pubblica utilità, la Confindustria Sicilia e le Prefetture operanti nel territorio della Regione siciliana alla presenza del Ministro dell'interno" il 23 maggio 2011;

Vista la nota n. 34060 del 28 luglio 2011, con la quale l'Assessore regionale per l'energia e i servizi di pubblica utilità ha formulato proposta di regolamento di attuazione dell'articolo 105, comma 5, legge regionale 10 maggio 2010, n. 11, indirizzata alla Giunta regionale;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 191 del 5 agosto 2011 - presa d'atto schema regolamento di attuazione articolo 105, comma 5, legge regionale 10 maggio 2010, n. 11;

Visto il verbale di concertazione con il partenariato del 9 settembre 2011;

Vista la nota n. 4728 del 22 novembre 2011 con la quale l'Assessore regionale per l'energia e i servizi di pubblica utilità dispone di procedere agli adempimenti suc-

cessivi all'esito del tavolo partenariale costituente integrazione allo schema di regolamento in uno con le disposizioni discendenti dai protocolli di legalità;

Vista la nota n. 4590 del 24 gennaio 2012, con la quale l'Assessore regionale per l'energia e i servizi di pubblica utilità ha chiesto il parere sullo schema di regolamento di attuazione dell'articolo 105, comma 5, legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 al Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, ai sensi dell'articolo 17, commi 25 e 27, legge 15 maggio 1997, n. 127 e dell'articolo 9, comma 2, decreto legislativo 24 dicembre 2003, n. 373;

Udito il parere n. 184/2012 reso nell'adunanza del 6 marzo 2012 dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana - Sezione Consultiva;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 202 del 21 giugno 2012 di presa d'atto del presente regolamento redatto in conformità al parere espresso dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana;

Ritenuto di dovere dare esecuzione all'articolo 105, comma 5, legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, a mente del quale "il Presidente della Regione disciplina con proprio decreto le modalità di attuazione nel territorio della Regione degli interventi da realizzarsi per il raggiungimento degli obiettivi nazionali, derivanti dall'applicazione della direttiva del Parlamento e del Consiglio 2001/77/CE del 27 settembre 2001, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea* serie 283 del 27 ottobre 2001, e nel rispetto del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 di recepimento della predetta direttiva", anche in conformità a quanto disposto successivamente dalla direttiva comunitaria 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE, dal decreto ministeriale 10 settembre 2010 e dall'articolo 6, decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, mediante l'emanazione del presente regolamento;

Ritenuto, altresì, che la semplificazione dei procedimenti amministrativi costituisce principio generale dell'ordinamento regionale, come da ultimo ribadito dalla legge regionale 5 aprile 2011, n. 5;

Visto il D.P.Reg. 1 giugno 2012, n. 227 col quale il Presidente della Regione ha assunto temporaneamente le funzioni di Assessore regionale per l'energia e i servizi di pubblica utilità;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 202 del 21 giugno 2012;

Su proposta del Presidente della Regione in funzione di Assessore regionale per l'energia e i servizi di pubblica utilità;

Emana il seguente regolamento:

Art. 1.

*Adeguamento linee guida
decreto ministeriale 10 settembre 2010*

1. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi nazionali derivanti dall'applicazione della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, trovano immediata applicazione nel territorio della Regione siciliana le disposizioni di cui al decreto ministeriale 10 settembre 2010 recante "Linee guida per il procedimento di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricità

da fonti rinnovabili nonché linee guida tecniche per gli impianti stessi”, nel rispetto del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 e delle disposizioni contenute nella legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, ferme restando le successive disposizioni e annessa tabella esplicativa.

Art. 2.

Procedimento per l'indicazione delle aree non idonee all'installazione di specifiche tipologie di impianti

1. Al fine di accelerare l'iter autorizzativo della costruzione ed esercizio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, per l'attuazione delle disposizioni di cui al punto 17 del decreto ministeriale 10 settembre 2010, entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente regolamento, è istituita con decreto del Presidente della Regione siciliana, su proposta dell'Assessore regionale per l'energia e i servizi di pubblica utilità, apposita commissione composta dai dirigenti generali dei Dipartimenti regionali dell'energia, dei beni culturali e dell'identità siciliana, dell'ambiente, delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti, degli interventi infrastrutturali per l'agricoltura, dell'urbanistica, del Comandante del Corpo forestale, coordinata dal dirigente generale del Dipartimento dell'energia.

2. La commissione costituisce una mera articolazione interna dell'Amministrazione regionale con finalità di coordinamento dell'attività dei vari rami dell'Amministrazione ed opera senza oneri aggiuntivi al bilancio di previsione della Regione siciliana.

3. In attuazione del decreto ministeriale 10 settembre 2010, l'indicazione delle aree non idonee all'installazione di specifiche tipologie di impianti è adottata con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per l'energia e i servizi di pubblica utilità, previa concertazione con il partenariato istituzionale, economico e sociale e deliberazione della Giunta regionale, entro 180 giorni dall'entrata in vigore del decreto ministeriale di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.

Art. 3.

Procedure di semplificazione amministrativa

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 9, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, la costruzione e l'esercizio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza nominale fino a 1 MWe e delle opere connesse, ubicati:

- in aree destinate ad uso agricolo ovvero in aree non industriali;
- in aree destinate all'estrazione di materiali lapidei;
- in aree destinate al trattamento e smaltimento dei rifiuti;
- all'interno di impianti destinati alla produzione di energia elettrica da fonte convenzionale, per i quali necessita il recupero ambientale;

sono assoggettati alla procedura abilitativa semplificata così come disciplinata dall'art. 6, comma 1, decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, ad esclusione degli impianti ricadenti in:

- a) aree sottoposte a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- b) aree appartenenti a parchi e riserve nazionali o regionali;
- c) aree appartenenti a territori di più comuni.

2. Sono esclusi dall'applicazione del comma 1 gli impianti eolici con potenza superiore a 60 kW.

3. Il regime della comunicazione relativa alle attività in edilizia libera di cui all'art. 6, comma 11, decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 viene esteso ai progetti di impianti alimentati da fonti rinnovabili con potenza nominale fino a 50 KW, nonché agli impianti fotovoltaici di qualsivoglia potenza da realizzare sugli edifici, fatta salva la disciplina in materia di valutazione di impatto ambientale e di tutela delle risorse idriche.

4. Sono esclusi dall'applicazione del comma 3 gli impianti eolici con potenza superiore a 20 kW.

5. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 105, legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 e dell'articolo 22, legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 come sostituito dall'articolo 6, legge regionale 5 aprile 2011, n. 5, sono assoggettati a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) la costruzione e l'esercizio degli impianti fotovoltaici collocati a terra ubicati in zone industriali – non indicate nel comma 1 – di potenza nominale fino a 1 MWe. Le istanze per le autorizzazioni relative agli interventi di cui al presente comma devono essere presentate esclusivamente da soggetti che abbiano la disponibilità giuridica dei suoli e che non abbiano eseguito, né direttamente né indirettamente, attraverso persone fisiche o società controllate e/o collegate, altre iniziative di costruzione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica che utilizzano tecnologia fotovoltaica, a concentrazione o solare-termodinamica, in terreni contigui e sempreché non ricadano nelle zone indicate dalle lettere a), b), c) del comma 1.

6. La disponibilità giuridica dei suoli di cui al comma 5 è comprovata da:

1) atti negoziali *inter vivos* o *mortis causa* ad effetti reali e obbligatori, di durata congrua rispetto al periodo di esercizio dell'impianto, in regola con le norme fiscali sulla registrazione e trascrizione;

2) provvedimenti di concessione demaniale o assegnazione del suolo rilasciati dall'autorità competente;

3) piano particellare, elenco delle ditte, copia delle comunicazioni ai soggetti interessati dell'avvio del procedimento ai sensi dell'articolo 111 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 e relativo avviso in *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana, in coerenza con le disposizioni di cui all'articolo 69 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32.

7. I comuni trasmettono all'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità tutte le informazioni e la documentazione prevista ai commi 1, 3 e 5, secondo modalità definite con circolare dell'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità.

Art. 4.

Documentazione amministrativa e disciplina del procedimento unico

1. L'istanza per il rilascio dell'autorizzazione unica ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, è corredata, oltre che della documentazione elencata al punto 13.1 del decreto ministeriale 10 settembre 2010 citato in premessa, da quella seguente:

a) attestazione di Istituto di credito o Società a tale scopo abilitata ai sensi degli articoli 105 e 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e successive modifiche e integrazioni, resa anche attraverso lettera di "patro-

nage", di disponibilità a finanziare l'iniziativa e la sussistenza in capo al richiedente della capacità organizzativa e finanziaria per il suo sviluppo;

b) documentazione attestante la disponibilità giuridica dell'area di impianto in capo al richiedente ai sensi del comma 6 dell'articolo 3;

c) dichiarazione con la quale il richiedente assume nei confronti dell'Amministrazione l'obbligo della realizzazione diretta dell'impianto fino alla fase dell'avvio dello stesso;

d) dichiarazione con la quale il richiedente assume nei confronti dell'amministrazione competente al rilascio del provvedimento l'impegno ad osservare gli obblighi di cui all'articolo 3 del protocollo di legalità del 23 maggio 2011, di cui al seguente articolo del presente regolamento.

2. La documentazione di cui al comma 1 costituisce contenuto minimo dell'istanza ai fini della sua procedibilità. Per la decorrenza dei termini procedurali valgono le disposizioni di cui al punto 14.4 del decreto ministeriale 10 settembre 2010.

3. Gli enti pubblici richiedenti non sono soggetti alla presentazione della documentazione di cui alla lettera a) del comma 1.

4. Ferma restando la decorrenza del termine di conclusione del procedimento dettato dall'articolo 12, comma 4, terzo periodo, decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, l'Assessorato dell'energia e dei servizi di pubblica utilità, dalla data della ricezione dell'istanza, dà avvio e svolge il procedimento unico attenendosi alle disposizioni previste dal punto 14 del decreto ministeriale 10 settembre 2010.

5. L'Assessorato dell'energia e dei servizi di pubblica utilità, Dipartimento regionale dell'energia, convoca in conferenza dei servizi esclusivamente le amministrazioni e gli enti direttamente titolari di competenze in relazione all'affare da deliberare.

Art. 5.

Norme di tutela contro le infiltrazioni della criminalità organizzata

1. Il rilascio da parte dell'Amministrazione competente dei provvedimenti amministrativi di cui al presente regolamento il cui valore di investimento supera la somma di euro 154.937,00, in coerenza alle clausole del Protocollo di legalità sottoscritto in data 23 maggio 2011 dall'Assessorato dell'energia e dei servizi di pubblica utilità con il Ministero dell'interno, le Prefetture dell'Isola e Confindustria Sicilia, è subordinato all'acquisizione delle informazioni del Prefetto di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 nei confronti delle società o imprese richiedenti il titolo.

2. Qualora, a seguito delle verifiche disposte dal Prefetto, emergessero elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, ai sensi dell'articolo 10, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, nelle società e imprese interessate, il provvedimento non potrà essere rilasciato.

3. Nel caso in cui il Prefetto attesti la ricorrenza nei confronti delle società o imprese interessate, di elementi di fatto o indicazioni comunque negative, ai sensi dell'articolo 1-septies del decreto legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726 e successive modifiche e integrazioni, l'Assessorato

regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità valuta, nell'ambito della discrezionalità ammessa dalla legge, la sussistenza dell'interesse pubblico al rilascio del provvedimento autorizzativo.

4. Tutti i riferimenti contenuti nelle disposizioni del presente articolo al decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, devono intendersi riferiti alle sue eventuali modifiche, integrazioni e sostituzioni, con particolare riferimento alle pertinenti norme del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

5. Ai sensi dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, decorso il termine di quarantacinque giorni dalla richiesta, l'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità provvede sull'istanza anche in assenza delle informazioni del Prefetto, fatto salvo il potere di revocare i provvedimenti autorizzativi qualora successivamente alla scadenza del termine suddetto siano acquisite le informazioni negative del Prefetto.

6. Oltre ai casi in cui la revoca è prevista per legge, l'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità revoca i provvedimenti autorizzativi al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'articolo 11, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 o in caso di inosservanza da parte degli interessati degli specifici obblighi assunti ai sensi del comma 9 del presente articolo.

7. Le cause di revoca di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo devono essere indicate nel provvedimento autorizzativo.

8. Qualsiasi variazione di titolarità nell'esercizio dell'impianto autorizzato deve essere preventivamente richiesta e autorizzata dall'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità, che procede, in, tali casi, ad acquisire le informazioni del Prefetto di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, nei confronti del soggetto subentrante.

9. Per reprimere o prevenire fenomeni patologici di assoluta gravità, destinati a suscitare allarme sociale particolarmente intenso ed a pregiudicare il corretto svolgimento dell'azione amministrativa, il rilascio dei titoli autorizzativi di cui al comma 1, indipendentemente dal valore, è condizionato all'assunzione da parte dei soggetti richiedenti, attraverso la sottoscrizione di patti di integrità, degli specifici obblighi previsti dall'articolo 3 del Protocollo di legalità.

Art. 6.

Terreni abbandonati

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, così come modificato dall'articolo 65 della legge 24 marzo 2012, n. 27, ad istanza del titolare dell'autorizzazione unica e, comunque, prima dell'inizio dei lavori, l'Amministrazione competente al rilascio del provvedimento, di concerto con il Comando del Corpo forestale, che agisce mediante i competenti Ispettorati ripartimentali delle foreste, attesta lo stato di abbandono del terreno.

2. A tal fine, il titolare produce istanza corredata da certificato storico catastale dell'immobile o fascicolo aziendale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999, n. 503 e al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99.

Art. 7.

Disciplina procedura abilitativa semplificata

1. Le disposizioni di cui agli articoli 4, 5 e 6 si applicano alla procedura abilitativa semplificata (PAS) di competenza comunale.

Art. 8.

Estensione del protocollo di legalità

1. Il Protocollo di legalità sottoscritto in data 23 maggio 2011 dall'Assessorato dell'energia e dei servizi di pubblica utilità con il Ministero dell'interno, le Prefetture dell'Isola e Confindustria Sicilia, trova integrale applicazione nei confronti dei comuni della Regione.

Art. 9.

Interventi nel settore delle biomasse, bioliquidi, biocarburanti

1. Fermi restando le definizioni di biomassa, bioliquidi, biocarburanti e il rispetto del principio di sostenibilità ambientale degli impianti che utilizzano le suddette tecnologie, di cui al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28:

a) la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili (biomassa e bioliquidi) di potenza nominale superiore a 1 MWe, le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti, nonché le modifiche sostanziali degli impianti stessi, sono soggetti all'autorizzazione unica di cui all'art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 e successive modifiche e integrazioni;

b) la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione e stoccaggio di bioliquidi (olii vegetali ad uso energetico) sono assoggettati al regime di deposito fiscale di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504;

c) la costruzione e l'esercizio di impianti di biocarburanti (biodiesel, bioetanolo, ETBE, biogas da trasporto) sono assoggettati alla disciplina di cui all'art. 1, comma 56 della legge 23 agosto 2004, n. 239.

2. Le biomasse e i bioliquidi per l'alimentazione di impianti di energia elettrica sono incentivati ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, con l'obbligo di utilizzare materia prima proveniente da filiera corta come definito nel decreto ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali 2 marzo 2010.

3. Il procedimento di autorizzazione per la costruzione e per l'esercizio di impianti di biocarburanti ai sensi dell'articolo 1, comma 56 della legge 23 agosto 2004, n. 239, si svolge mediante conferenza di servizi istruttoria tra tutte le amministrazioni e i soggetti privati, questi ultimi senza diritto di voto, coinvolti nel procedimento. Il provvedimento è rilasciato dall'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità.

Art. 10.

Oneri istruttori

1. Al momento della presentazione dell'istanza il richiedente l'autorizzazione unica di competenza regionale è tenuto a versare all'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità un contributo istruttorio pari allo 0,01 per cento del costo complessivo dell'investimento risultante dal computo metrico.

2. Il richiedente la procedura abilitativa semplificata (PAS), è tenuto a versare all'Amministrazione comunale un contributo istruttorio, commisurato alla potenza dell'impianto, secondo tariffe predeterminate e rese pubbli-

che ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge 18 aprile 2005, n. 62, approvate con decreto del Presidente della Regione su proposta dell'Assessore regionale per l'energia e i servizi di pubblica utilità.

Art. 11.

Trasparenza amministrativa

1. La Regione siciliana, Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità, provvede, anche mediante il proprio sito web, alla pubblicità delle informazioni e dei dati afferenti agli impianti di produzione e fonti energetiche rinnovabili secondo quanto previsto dalla legge regionale 5 aprile 2011, n. 5, recante disposizioni per la trasparenza, la semplificazione, l'efficienza, l'informatizzazione della pubblica amministrazione e l'agevolazione delle iniziative economiche, disposizioni per il contrasto alla corruzione e alla criminalità organizzata di stampo mafioso, disposizioni per il riordino e la semplificazione della legislazione regionale, nonché nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni, in materia di tutela dei dati personali.

Art. 12.

Integrazioni e modificazioni

1. L'Assessore regionale per l'energia e i servizi di pubblica utilità verifica lo stato di attuazione del presente regolamento entro due anni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana proponendo le eventuali integrazioni e modificazioni.

Art. 13.

Norma transitoria

1. Le norme di cui al presente regolamento trovano applicazione anche in relazione ai procedimenti in corso non definiti da conferenza di servizi decisoria alla data di entrata in vigore dello stesso.

2. Gli oneri di cui all'articolo 10 si applicano alle domande presentate successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento.

3. L'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità dirama ai comuni direttive esplicative sull'applicazione delle norme del presente regolamento.

Art. 14.

Controllo e pubblicazione

1. Ai sensi del decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200, il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per il controllo di legittimità e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana e nel sito internet istituzionale.

Art. 15.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Palermo, 18 luglio 2012.

LOMBARDO

Allegato A

Fonte	Condizioni da rispettare		Regime autorizzativo				
	Rif.	Modalità operative / di installazione	Potenza (kW)	Autorizz. unica	Attività libera	PAS	SCIA
Eolica	D.Lgs. n. 387/03	Nessuna	>60	X			
		Nessuna	>20-60			X	
	Regolamento ai sensi del D.Lgs. n. 28/11	Nessuna	0-20		X		
	D.Lgs. n. 115/08	Singoli generatori eolici con altezza complessiva non superiore a 1,5 metri e diametro non superiore a 1 metro installati su tetti edifici	—		X		
Fotovoltaica	D.Lgs. n. 387/03	Nessuna	>1.000	X.			
	Regolamento ai sensi del D.Lgs. n. 28/11	Nessuna	0-50		X		
	Regolamento ai sensi del D.Lgs. n. 28/11	Impianti ubicati in aree destinate ad uso agricolo ovvero in aree non industriali; in aree destinate all'estrazione di materiali lapidei; in aree destinate al trattamento e smaltimento dei rifiuti; all'interno di impianti destinati alla produzione di energia elettrica da fonte convenzionale per i quali necessita il recupero ambientale	>50-1.000			X	
	L.R. 11/2010, art. n. 105; L.R. 5/2011 art. 6	Residui impianti collocati a terra ubicati in zone industriali	>50-1.000				X
	D.Lgs. n. 115/08	Impianti aderenti o integrati nei tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda e i cui componenti non modificano la sagoma degli edifici stessi	—		X		
	Regolamento ai sensi del D.Lgs. n. 28/11	Impianti installati su tetti di edifici	—		X		
Idraulica e geotermica	Regolamento ai sensi del D.Lgs. n. 28/11	Nessuna	0-50		X		
	D.P.R. n. 380/2001; D.Lgs. n. 28/11	Impianti idroelettrici e geotermoelettrici realizzati in edifici esistenti, sempre che non alterino i volumi e le superfici, non comportino modifiche delle destinazioni d'uso, non riguardino le parti strutturali dell'edificio, non comportino aumento del numero di unità immobiliari e non implichino incremento dei parametri urbanistici	>50-200		X		
	Regolamento ai sensi del D.Lgs. n. 28/11	Nessuna	>50-1.000			X	
	D.Lgs. n. 387/03	Nessuna	>1.000	X			

segue: Allegato A

Fonte	Condizioni da rispettare		Regime autorizzativo				
	Rif.	Modalità operative / di installazione	Potenza (kW)	Autorizz. unica	Attività libera	PAS	SCIA
Biomassa, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione, biogas e bioliquidi per produzione di energia	Regolamento ai sensi del D.Lgs. n. 28/11	Nessuna	0-50		X		
	D.Lgs. n. 28/11	Realizzati in edifici esistenti, sempre che non alterino i volumi e le superfici, non comportino modifiche delle destinazioni di uso, non riguardino le parti strutturali dell'edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implicino incremento dei parametri urbanistici	>50-200		X		
	Regolamento ai sensi del D.Lgs. n. 28/11	Nessuna	>50-1000			X	
	D.Lgs. n. 387/03	Nessuna	>1.000	X			

Fonte	Condizioni da rispettare		Regime autorizzativo
	Rif.	Modalità operative / di installazione	
Bioliquidi	D.Lgs. n. 504/95	Produzione e stoccaggio	Deposito fiscale
Biocarburanti per i trasporti	Legge n. 239/04	Realizzazione e gestione impianti	Autorizzazione

Visto: LOMBARDO

COPIA TRATTA DAL SITO UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA
NON VALIDA PER LA COMMERCIALIZZAZIONE

NOTE

Avvertenza:

Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariate il valore e l'efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le relative fonti. Le modifiche sono evidenziate in corsivo.

Nota all'Epigrafe:

Il comma 5 dell'art. 105 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, recante "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2010.", così dispone:

«Fondo regionale di garanzia per l'installazione di impianti fotovoltaici. – 5. Il Presidente della Regione disciplina con proprio decreto le modalità di attuazione nel territorio della Regione degli interventi da realizzarsi per il raggiungimento degli obiettivi nazionali, derivanti dall'applicazione della direttiva 2001/77/CE del 27 settembre 2001, del Parlamento e del Consiglio pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea* serie 283 del 27 ottobre 2001, e nel rispetto del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 di recepimento della predetta direttiva. Tale decreto definisce, altresì, le misure di cui all'articolo 1, commi 4 e 5, della legge 23 agosto 2004, n. 239 ed è adottato nella forma prevista dall'articolo 12 dello Statuto regionale, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Fino alla data di entrata in vigore del suddetto decreto, trova applicazione il D.P.Reg. 9 marzo 2009, di emanazione della Delib.G.R. 3 febbraio 2009, n. 1, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana* del 27 marzo 2009, n. 13».

Note alle Premesse:

— I commi 1, 5 e 6 dell'art. 117 della Costituzione della Repubblica italiana così dispongono: «1. La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. – 5. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

6. La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite».

— La direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2009/28/CE del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea* del 5 giugno 2009, n. L 140.

— La legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28, recante "Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione centrale della Regione siciliana" è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana* del 29 dicembre 1962, n. 64.

— Il decreto del Presidente della Regione 28 febbraio 1979, n. 70, recante "Approvazione del testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana." è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana* del 28 aprile 1979, n. 19.

— La legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante "Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione", è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana* del 24 dicembre 2008, n. 59, S.O.

— Il decreto presidenziale 5 dicembre 2009, n. 12, recante "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione", è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana* del 21 dicembre 2009, n. 59.

— La legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana* del 18 agosto 1990, n. 192.

— La legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, recante "Disposizioni per i procedimenti amministrativi, il diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell'attività amministrativa." è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana* del 4 maggio 1991, n. 22.

— La legge regionale 5 aprile 2011, n. 5, recante "Disposizioni per la trasparenza, la semplificazione, l'efficienza, l'informatizzazione della pubblica amministrazione e l'agevolazione delle iniziative economiche. Disposizioni per il contrasto alla corruzione ed alla criminalità organizzata di stampo mafioso. Disposizioni per il riordino e la semplificazione della legislazione regionale." è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana* dell'11 aprile 2011, n. 16.

— Il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, recante: "Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità." è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana* del 31 gennaio 2004, n. 25, S.O.

— Il decreto presidenziale 9 marzo 2009, n. 13, recante "Emanazione della delibera di Giunta regionale n. 1 del 3 febbraio 2009, relativa al Piano energetico ambientale regionale siciliano (P.E.A.R.S.)" è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana* del 27 marzo 2009, n. 13.

— L'art. 105 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, recante "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2010.", così dispone:

«Fondo regionale di garanzia per l'installazione di impianti fotovoltaici. – 1. È costituito un "fondo regionale di garanzia" per le piccole medie imprese e per le famiglie. La gestione del fondo è affidata, nel rispetto della normativa comunitaria, a società o enti in possesso dei necessari requisiti tecnici e organizzativi.

2. Il fondo è destinato alla copertura dei rischi derivanti dai finanziamenti a medio termine concessi alle imprese industriali, nonché alle imprese artigiane e agricole nonché alle famiglie che realizzino investimenti nel territorio della Regione per l'installazione di impianti fotovoltaici sino ad una potenza massima di 20 Kw per unità immobiliare.

3. La dotazione finanziaria del fondo di garanzia, per l'anno 2010, è di 20.000 migliaia di euro a valere sui fondi PAR FAS 2007-2013.

4. La garanzia è concessa agli istituti di credito o alle istituzioni finanziarie per le imprese e le famiglie che ne facciano richiesta selezionati con le modalità previste dalla legge, nei limiti delle risorse finanziarie attribuite al fondo.

5. Il Presidente della Regione disciplina con proprio decreto le modalità di attuazione nel territorio della Regione degli interventi da realizzarsi per il raggiungimento degli obiettivi nazionali, derivanti dall'applicazione della direttiva 2001/77/CE del 27 settembre 2001, del Parlamento e del Consiglio pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea* serie 283 del 27 ottobre 2001, e nel rispetto del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 di recepimento della predetta direttiva. Tale decreto definisce, altresì, le misure di cui all'articolo 1, commi 4 e 5, della legge 23 agosto 2004, n. 239 ed è adottato nella forma prevista dall'articolo 12 dello Statuto regionale, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Fino alla data di entrata in vigore del suddetto decreto, trova applicazione il D.P.Reg. 9 marzo 2009, di emanazione della Delib.G.R. 3 febbraio 2009, n. 1, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana* del 27 marzo 2009, n. 13».

— Il decreto ministeriale 10 settembre 2010, recante: "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" e il relativo allegato, recante "Linee guida per il procedimento di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché linee guida tecniche per gli impianti stessi" è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana* del 18 settembre 2010, n. 219.

— Il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE", è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana* del 28 marzo 2011, n. 71, S.O.

Nota all'art. 1, rubrica e comma 1:

Per il decreto ministeriale 10 settembre 2010, per la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2009/28/CE, per il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, per il decreto legislativo 3 marzo

2011, n. 28, e per la legge 30 aprile 1991, n. 10, vedi le note alle Premesse.

Nota all'art. 2, comma 1:

Il punto 17 del decreto ministeriale 10 settembre 2010, recante: "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" ed il relativo allegato recante "Linee guida per il procedimento di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché linee guida tecniche per gli impianti stessi", così dispone: "Aree non idonee".

Nota all'art. 2, comma 3:

Il comma 6 dell'art. 37 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE", così dispone: "Trasferimenti statistici tra le Regioni - 6. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti e quantificati gli obiettivi regionali in attuazione del comma 167 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni. Con il medesimo decreto sono definite le modalità di gestione dei casi di mancato raggiungimento degli obiettivi da parte delle Regioni e delle Province autonome, in coerenza con quanto previsto dal comma 170 del medesimo articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244".

Note all'art. 3, commi 1 e 3:

— I commi 1, 9 e 11 dell'art. 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE", così dispongono:

«*Procedura abilitativa semplificata e comunicazione per gli impianti alimentati da energia rinnovabile.* - 1. Ferme restando le disposizioni tributarie in materia di accisa sull'energia elettrica, per l'attività di costruzione ed esercizio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili di cui ai paragrafi 11 e 12 delle linee guida, adottate ai sensi dell'articolo 12, comma 10 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 si applica la procedura abilitativa semplificata di cui ai commi seguenti.

9. Le Regioni e le Province autonome possono estendere la soglia di applicazione della procedura di cui al comma 1 agli impianti di potenza nominale fino ad 1 MW elettrico, definendo altresì i casi in cui, essendo previste autorizzazioni ambientali o paesaggistiche di competenza di amministrazioni diverse dal comune, la realizzazione e l'esercizio dell'impianto e delle opere connesse sono assoggettate all'autorizzazione unica di cui all'articolo 5. Le Regioni e le Province autonome stabiliscono altresì le modalità e gli strumenti con i quali i comuni trasmettono alle stesse Regioni e Province autonome le informazioni sui titoli abilitativi rilasciati, anche per le finalità di cui all'articolo 16, comma 2. Con le medesime modalità di cui al presente comma, le Regioni e le Province autonome prevedono la corresponsione ai comuni di oneri istruttori commisurati alla potenza dell'impianto.

11. La comunicazione relativa alle attività in edilizia libera, di cui ai paragrafi 11 e 12 delle linee guida adottate ai sensi dell'articolo 12, comma 10 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 continua ad applicarsi, alle stesse condizioni e modalità, agli impianti ivi previsti. Le Regioni e le Province autonome possono estendere il regime della comunicazione di cui al precedente periodo ai progetti di impianti alimentati da fonti rinnovabili con potenza nominale fino a 50 kW, nonché agli impianti fotovoltaici di qualsivoglia potenza da realizzare sugli edifici, fatta salva la disciplina in materia di valutazione di impatto ambientale e di tutela delle risorse idriche».

— Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante: "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137" è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 24 febbraio 2004, n. 45, S.O.

Note all'art. 3, comma 5:

Per l'art. 105 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, vedi le note alle Premesse.

— L'art. 6 della legge regionale 5 aprile 2011, n. 5, recante: "Disposizioni per la trasparenza, la semplificazione, l'efficienza, l'informatizzazione della pubblica amministrazione e l'agevolazione delle iniziative economiche. Disposizioni per il contrasto alla corruzione ed alla criminalità organizzata di stampo mafioso. Disposizioni per il riordino e la semplificazione della legislazione regionale.", così dispone: «*Disposizioni di adeguamento alla disciplina statale in tema di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).* - 1. L'articolo 22 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente: "Art. 22 - Trovano applicazione nella Regione le disposizioni di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni.».

Note all'art. 3, comma 6, n. 3:

L'art. 111 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, recante: "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici", così dispone:

«Le domande di autorizzazione per costruzione di nuove linee o per varianti a quelle esistenti, corredate dal piano tecnico delle opere da costruire, sono presentate al prefetto o al Ministro dei lavori pubblici, secondo la rispettiva competenza, per tramite dell'ufficio del Genio civile, il quale, ove non abbiano già provveduto i richiedenti, ne dà notizia alle autorità di cui all'art. 20 ed al pubblico mediante avviso nel foglio degli annunci legali della provincia.

La domanda rimane depositata presso l'ufficio del Genio civile, a disposizione delle autorità suddette e del pubblico, durante l'istruttoria. Copia della domanda e del progetto è trasmessa al Ministro delle comunicazioni perché ne disponga l'immediato esame da parte degli uffici dipendenti sia per quanto riguarda gli attraversamenti, gli accostamenti e gli appoggi, sia per quanto concerne l'influenza generale della linea sul servizio telegrafico e telefonico».

L'art. 69 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, recante: "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici", così dispone:

«*Energia da fonti rinnovabili.* - 1. Al fine di incrementare la produzione di risorse energetiche rinnovabili l'Assessore regionale per l'industria concede aiuti sotto forma di contributi a fondo perduto nel rispetto dei massimali stabiliti per le regioni di cui all'articolo 87, lettera a), paragrafo 3, del Trattato CE, pari al 35 per cento in ESN cui è aggiunto il 15 per cento in ESL per le piccole e medie imprese, alle imprese che realizzano impianti per la produzione di energia alternativa per le spese di investimento fino a 100 miliardi di lire per iniziativa, secondo le modalità stabilite nel complemento di programmazione.

2. Per investimenti superiori alla soglia dei 100 miliardi di lire si provvede con gli strumenti della programmazione negoziata.

3. L'Assessorato regionale dell'industria è autorizzato altresì a concedere alle imprese contributi a fondo perduto non superiori a lire 5 miliardi, nel rispetto dei massimali stabiliti per le regioni di cui all'articolo 87, lettera a), paragrafo 3, del Trattato CE, pari al 35 per cento in ESN cui è aggiunto il 15 per cento in ESL per le piccole e medie imprese, per investimenti connessi al miglioramento dell'efficienza energetica, della protezione dall'inquinamento e della difesa del suolo.

4. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dal presente articolo per il periodo 2000-2006 le risorse finanziarie non possono superare complessivamente l'importo di lire 400 miliardi.

5. I progetti di investimento di cui al presente articolo sono singolarmente notificati alla Commissione europea nel caso in cui rientrano nell'ambito di applicazione della «Disciplina multisettoriale degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti d'investimento» 98/C 107/05.

6. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 7 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 65 e successive modifiche ed integrazioni, la produzione di energia da fonti rinnovabili è considerata di interesse pubblico e di pubblica utilità, anche se non eseguita dai soggetti istituzionalmente competenti».

Note all'art. 4, comma 1:

L'art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, recante "Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità", così dispone: "Razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative - 1. Le opere per la rea-

lizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, autorizzate ai sensi del comma 3, sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti.

2. Restano ferme le procedure di competenza del Ministero dell'Interno vigenti per le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi.

3. La costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla regione o dalle province delegate dalla regione, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico. A tal fine la Conferenza dei servizi è convocata dalla regione entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di autorizzazione. Resta fermo il pagamento del diritto annuale di cui all'articolo 63, commi 3 e 4, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni. Per gli impianti offshore l'autorizzazione è rilasciata dal Ministero dei trasporti, sentiti il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con le modalità di cui al comma 4 e previa concessione d'uso del demanio marittimo da parte della competente autorità marittima.

4. L'autorizzazione di cui al comma 3 è rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni. Il rilascio dell'autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercitare l'impianto in conformità al progetto approvato e deve contenere, l'obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto o, per gli impianti idroelettrici, l'obbligo alla esecuzione di misure di reinserimento e recupero ambientale. Fatto salvo il previo espletamento, qualora prevista, della verifica di assoggettabilità sul progetto preliminare, di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a novanta giorni, al netto dei tempi previsti dall'articolo 26 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, per il provvedimento di valutazione di impatto ambientale.

4-bis. Per la realizzazione di impianti alimentati a biomassa e per impianti fotovoltaici, ferme restando la pubblica utilità e le procedure conseguenti per le opere connesse, il proponente deve dimostrare nel corso del procedimento, e comunque prima dell'autorizzazione, la disponibilità del suolo su cui realizzare l'impianto.

5. All'installazione degli impianti di fonte rinnovabile di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c) per i quali non è previsto il rilascio di alcuna autorizzazione, non si applicano le procedure di cui ai commi 3 e 4. Ai medesimi impianti, quando la capacità di generazione sia inferiore alle soglie individuate dalla tabella A allegata al presente decreto, con riferimento alla specifica fonte, si applica la disciplina della denuncia di inizio attività di cui agli articoli 22 e 23 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, possono essere individuate maggiori soglie di capacità di generazione e caratteristiche dei siti di installazione per i quali si procede con la medesima disciplina della denuncia di inizio attività.

6. L'autorizzazione non può essere subordinata né prevedere misure di compensazione a favore delle regioni e delle province.

7. Gli impianti di produzione di energia elettrica, di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici. Nell'ubicazione si dovrà tenere conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale di cui alla legge 5 marzo 2001, n. 57, articoli 7 e 8, nonché del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, articolo 14.

8. [Gli impianti di produzione di energia elettrica di potenza complessiva non superiore a 3 MW termici, sempre che ubicati all'interno di impianti di smaltimento rifiuti, alimentati da gas di scarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas, nel rispetto delle norme tecniche e prescrizioni specifiche adottate ai sensi dei commi 1, 2 e 3 dell'articolo 31 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, attività ad inquinamento atmosferico poco significativo ed il loro esercizio non richiede autorizzazione. È conseguentemente aggiornato l'elenco delle attività ad inquinamento atmosferico poco significativo di cui all'allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1991] (Comma abrogato dall'art. 280, decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152).

9. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche in assenza della ripartizione di cui all'articolo 10, commi 1 e 2, nonché di quanto disposto al comma 10.

10. In Conferenza unificata, su proposta del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del Ministro per i beni e le attività culturali, si approvano le linee guida per lo svolgimento del procedimento di cui al comma 3. Tali linee guida sono volte, in particolare, ad assicurare un corretto inserimento degli impianti, con specifico riguardo agli impianti eolici, nel paesaggio. In attuazione di tali linee guida, le regioni possono procedere alla indicazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti. Le regioni adeguano le rispettive discipline entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle linee guida. In caso di mancato adeguamento entro il predetto termine, si applicano le linee guida nazionali.

— Il punto 13.1 del decreto ministeriale 10 settembre 2010 recante: "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", così dispone:

«L'istanza per il rilascio dell'autorizzazione unica, fermo restando quanto previsto dai punti 13.2 e 13.3, è corredata da:

a) progetto definitivo dell'iniziativa, comprensivo delle opere per la connessione alla rete, delle altre infrastrutture indispensabili previste, della dismissione dell'impianto e del ripristino dello stato dei luoghi. Il ripristino, per gli impianti idroelettrici, è sostituito da misure di reinserimento e recupero ambientale;

b) relazione tecnica, inclusa nel progetto definitivo, che indica, in particolare:

i. i dati generali del proponente comprendenti, nel caso di impresa, copia di certificato camerale;

ii. la descrizione delle caratteristiche della fonte utilizzata, con l'analisi della producibilità attesa, ovvero delle modalità di approvvigionamento e, per le biomasse, anche la provenienza della risorsa utilizzata; per gli impianti eolici andranno descritte le caratteristiche anemometriche del sito, le modalità e la durata dei rilievi, che non può essere inferiore ad un anno, e le risultanze sulle ore equivalenti annue di funzionamento;

iii. la descrizione dell'intervento, delle fasi, dei tempi e delle modalità di esecuzione dei complessivi lavori previsti, del piano di dismissione degli impianti e di ripristino dello stato dei luoghi, ovvero, nel caso di impianti idroelettrici, delle misure di reinserimento e recupero ambientale proposte;

iv. una stima dei costi di dismissione dell'impianto e di ripristino dello stato dei luoghi ovvero, nel caso di impianti idroelettrici, delle misure di reinserimento e recupero ambientale proposte;

v. un'analisi delle possibili ricadute sociali, occupazionali ed economiche dell'intervento a livello locale per gli impianti di potenza superiore ad 1 MW;

c) nel caso di impianti alimentati a biomassa e di impianti fotovoltaici, è allegata la documentazione da cui risulti la disponibilità dell'area su cui realizzare l'impianto e delle opere connesse, comprovata da titolo idoneo alla costruzione dell'impianto e delle opere connesse, ovvero, nel caso in cui sia necessaria, la richiesta di dichiarazione di pubblica utilità delle opere connesse e di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, corredata dalla documentazione riportante l'estensione, i confini ed i dati catastali delle aree interessate ed il piano particolare; tale documentazione è aggiornata a cura del proponente nel caso il progetto subisca modifiche durante la fase istruttoria;

d) per gli impianti diversi da quelli di cui al punto c) è allegata la documentazione da cui risulti la disponibilità, nel senso precisato al punto c), dell'area interessata dalla realizzazione dell'impianto e delle opere connesse ovvero, nel caso in cui sia necessaria la procedura di esproprio, la richiesta di dichiarazione di pubblica utilità dei lavori e delle opere e di apposizione del vincolo preordinato

all'esproprio corredata dalla documentazione riportante l'estensione, i confini ed i dati catastali delle aree interessate ed il piano particellare; tale documentazione è aggiornata a cura del proponente nel caso il progetto subisca modifiche durante la fase istruttoria;

e) per gli impianti idroelettrici, concessione di derivazione d'acqua per uso idroelettrico qualora sia stata già acquisita;

f) preventivo per la connessione redatto dal gestore della rete elettrica nazionale o della rete di distribuzione secondo le disposizioni di cui agli articoli 6 e 19 della delibera AEEG ARG/elt 99/08 e successive disposizioni in materia, esplicitamente accettato dal proponente; al preventivo sono allegati gli elaborati necessari al rilascio dell'autorizzazione degli impianti di rete per la connessione, predisposti dal gestore di rete competente, nonché gli elaborati relativi agli eventuali impianti di utenza per la connessione, predisposti dal proponente. Entrambi i predetti elaborati sono comprensivi di tutti gli schemi utili alla definizione della connessione;

g) certificato di destinazione urbanistica ed estratto dei mappe e delle norme d'uso del piano paesaggistico regionale in riferimento alle aree interessate dall'intervento nonché, ove prescritta, la relazione paesaggistica di cui al D.P.C.M. 12 dicembre 2005;

h) ove prescritta, documentazione prevista dal decreto legislativo n. 4/2008 per la verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale, ovvero per la valutazione di impatto ambientale e la valutazione di incidenza, relativa al progetto di cui alla lettera a);

i) ricevuta di pagamento degli oneri istruttori, ove previsti;

j) impegno alla corresponsione all'atto di avvio dei lavori di una cauzione a garanzia della esecuzione degli interventi di dismissione e delle opere di messa in pristino, da versare a favore dell'amministrazione procedente mediante fidejussione bancaria o assicurativa secondo l'importo stabilito in via generale dalle Regioni o dalle Province delegate in proporzione al valore delle opere di rimessa in pristino o delle misure di reinserimento o recupero ambientale; la cauzione è stabilita in favore dell'amministrazione che sarà tenuta ad eseguire le opere di rimessa in pristino o le misure di reinserimento o recupero ambientale in luogo del soggetto inadempiente; tale cauzione è rivalutata sulla base del tasso di inflazione programmata ogni 5 anni. Le Regioni o le Province delegate, eventualmente avvalendosi delle Agenzie regionali per l'ambiente, possono motivatamente stabilire, nell'ambito della Conferenza dei servizi, differenti soglie e/o importi per la cauzione parametrati in ragione delle diverse tipologie di impianti e in relazione alla particolare localizzazione dei medesimi;

k) nel caso in cui il preventivo per la connessione comprenda una stazione di raccolta potenzialmente asservibile a più impianti e le opere in esso individuate siano soggette a valutazione di impatto ambientale, la relazione che il gestore di rete rende disponibile al produttore, redatta sulla base delle richieste di connessione di impianti ricevute dall'azienda in riferimento all'area in cui è prevista la localizzazione dell'impianto, comprensiva dell'istruttoria di cui al punto 3.1, corredata dei dati e delle informazioni utilizzati, da cui devono risultare, oltre alle alternative progettuali di massima e le motivazioni di carattere elettrico, le considerazioni operate al fine di ridurre l'estensione complessiva e contenere l'impatto ambientale delle infrastrutture di rete;

l) copia della comunicazione effettuata alla Soprintendenza ai sensi del punto 13.3.

— Gli artt. 105 e 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, recante: "Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia" così dispongono:

«Art. 105. *Gruppi e società non iscritti all'albo.* - 1. Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano anche nei confronti dei gruppi e delle società per i quali, pur non essendo intervenuta l'iscrizione, ricorrano le condizioni per l'inserimento nell'albo previsto dall'art. 64».

«Art. 106. *Albo degli intermediari finanziari.* - 1. L'esercizio nei confronti del pubblico dell'attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma è riservato agli intermediari finanziari autorizzati, iscritti in un apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia.

2. Oltre alle attività di cui al comma 1 gli intermediari finanziari possono:

a) emettere moneta elettronica e prestare servizi di pagamento a condizione che siano a ciò autorizzati ai sensi dell'articolo 114-quinquies, comma 4, e iscritti nel relativo albo, oppure prestare solo servizi di pagamento a condizione che siano a ciò autorizzati ai sensi dell'articolo 114-novies, comma 4, e iscritti nel relativo albo;

b) prestare servizi di investimento se autorizzati ai sensi dell'articolo 18, comma 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

c) esercitare le altre attività a loro eventualmente consentite dalla legge nonché attività connesse o strumentali, nel rispetto delle disposizioni dettate dalla Banca d'Italia.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, specifica il contenuto delle attività indicate nel comma 1, nonché in quali circostanze ricorra l'esercizio nei confronti del pubblico».

Nota all'art. 4, comma 2:

Il punto 14.4 del decreto ministeriale 10 settembre 2010, recante: "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" così dispone: "Entro 15 giorni dalla presentazione dell'istanza, l'Amministrazione competente, verificata la completezza formale della documentazione, comunica al richiedente l'avvio del procedimento ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241 del 1990 e successive modificazioni e integrazioni, ovvero comunica la improcedibilità dell'istanza per carenza della documentazione prescritta; in tal caso il procedimento può essere avviato solo alla data di ricevimento dell'istanza completa. Trascorso detto termine senza che l'amministrazione abbia comunicato l'improcedibilità, il procedimento si intende avviato".

Nota all'art. 4, comma 4:

Per il comma 4 dell'art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, vedi nota all'art. 4, comma 1.

Nota all'art. 5:

Il decreto del Presidente della Repubblica del 3 giugno 1998, n. 252, recante: "Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 30 luglio 1998, n. 176 va letto in relazione alle disposizioni contenute nel decreto legislativo del 6 settembre 2011, n. 159, recante "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136", è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 28 settembre 2011, n. 226, S.O.

Nota all'art. 5, comma 3:

L'art. 1 - septies del decreto legge del 6 settembre 1982, n. 629, recante: "Misure urgenti per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa", convertito, con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 12 ottobre 1982, n. 281, così dispone:

«L'Alto commissario può comunicare alle autorità competenti al rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni in materia di armi ed esplosivi e per lo svolgimento di attività economiche, nonché di titoli abilitativi alla conduzione di mezzi ed al trasporto di persone o cose, elementi di fatto ed altre indicazioni utili alla valutazione, nell'ambito della discrezionalità ammessa dalla legge, dei requisiti soggettivi richiesti per il rilascio, il rinnovo, la sospensione o la revoca delle licenze, autorizzazioni, concessioni e degli altri titoli menzionati».

Nota all'art. 6, comma 1:

Per il comma 5, dell'art. 10 decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante: "Requisiti e specifiche tecniche", vedi le note alle Premesse.

Nota all'art. 6, comma 2:

— Il decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999, n. 503, recante: "Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173" è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 30 dicembre 1999, n. 305.

— Il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, recante: "Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della L. 7 marzo 2003, n. 38" è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 22 aprile 2004, n. 94.

Note all'art. 9, comma 1 e 3:

— Per il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, vedi note alle Premesse.

— Per l'art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, vedi nota all'art. 4, comma 1.

— Il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, recante: "Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative" è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 29 novembre 1995, n. 279, S.O.

— Il comma 56 dell'art. 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239, recante: "Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia", così dispone:

«Fermo restando quanto previsto dal comma 2, lettera a), sono attività sottoposte a regimi autorizzativi:

- a) l'installazione e l'esercizio di nuovi stabilimenti di lavorazione e di stoccaggio di oli minerali;
- b) la dismissione degli stabilimenti di lavorazione e stoccaggio di oli minerali;
- c) la variazione della capacità complessiva di lavorazione degli stabilimenti di oli minerali;
- d) la variazione di oltre il 30 per cento della capacità complessiva autorizzata di stoccaggio di oli minerali».

Nota all'art. 9, comma 2:

L'art. 24 decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE" così dispone:

«*Meccanismi di incentivazione.* – 1. La produzione di energia elettrica da impianti alimentati da fonti rinnovabili entrati in esercizio dopo il 31 dicembre 2012 è incentivata tramite gli strumenti e sulla base dei criteri generali di cui al comma 2 e dei criteri specifici di cui ai commi 3 e 4. La salvaguardia delle produzioni non incentivate è effettuata con gli strumenti di cui al comma 8.

2. La produzione di energia elettrica dagli impianti di cui al comma 1 è incentivata sulla base dei seguenti criteri generali:

- a) l'incentivo ha lo scopo di assicurare una equa remunerazione dei costi di investimento ed esercizio;
- b) il periodo di diritto all'incentivo è pari alla vita media utile convenzionale delle specifiche tipologie di impianto e decorre dalla data di entrata in esercizio dello stesso;
- c) l'incentivo resta costante per tutto il periodo di diritto e può tener conto del valore economico dell'energia prodotta;
- d) gli incentivi sono assegnati tramite contratti di diritto privato fra il GSE e il soggetto responsabile dell'impianto, sulla base di un contratto-tipo definito dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del primo dei decreti di cui al comma 5;
- e) fatto salvo quanto previsto dalla lettera i) del presente comma e dalla lettera c) del comma 5, l'incentivo è attribuito esclusivamente alla produzione da nuovi impianti, ivi inclusi quelli realizzati a seguito di integrale ricostruzione, da impianti ripotenziati, limitatamente alla producibilità aggiuntiva, e da centrali ibride, limitatamente alla quota di energia prodotta da fonti rinnovabili;
- f) l'incentivo assegnato all'energia prodotta da impianti solari fotovoltaici è superiore per gli impianti ad alta concentrazione (400 soli) e tiene conto del maggior rapporto tra energia prodotta e superficie utilizzata;
- g) per biogas, biomasse e bioliquidi sostenibili l'incentivo tiene conto della tracciabilità e della provenienza della materia prima, nonché dell'esigenza di destinare prioritariamente:
 - i. le biomasse legnose trattate per via esclusivamente meccanica all'utilizzo termico;
 - ii. i bioliquidi sostenibili all'utilizzo per i trasporti;
 - iii. il biometano all'immissione nella rete del gas naturale e all'utilizzo nei trasporti;
 - h) per biogas, biomasse e bioliquidi sostenibili, in aggiunta ai criteri di cui alla lettera g), l'incentivo è finalizzato a promuovere:
 - i. l'uso efficiente di rifiuti e sottoprodotti, di biogas da reflui zootecnici o da sottoprodotti delle attività agricole, agro-alimentari, agro-industriali, di allevamento e forestali, di prodotti ottenuti da coltivazioni dedicate non alimentari, nonché di biomasse e bioliquidi sostenibili e biogas da filiere corte, contratti quadri e da intese di filiera;
 - ii. la realizzazione di impianti operanti in cogenerazione;

iii. la realizzazione e l'esercizio, da parte di imprenditori agricoli, di impianti alimentati da biomasse e biogas asserviti alle attività agricole, in particolare di micro e minicogenerazione, nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato, tenuto conto di quanto previsto all'articolo 23, comma 1;

i) l'incentivo è altresì attribuito, per contingenti di potenza, alla produzione da impianti oggetto di interventi di rifacimento totale o parziale, nel rispetto dei seguenti criteri:

i. l'intervento è eseguito su impianti che siano in esercizio da un periodo pari almeno ai due terzi della vita utile convenzionale dell'impianto;

ii. l'incentivo massimo riconoscibile non può essere superiore, per gli interventi di rifacimento parziale, al 25% e, per gli interventi di rifacimento totale, al 50% dell'incentivo spettante per le produzioni da impianti nuovi; nel caso degli impianti alimentati a biomassa, ivi compresi quelli alimentati con la frazione biodegradabile dei rifiuti, l'incentivo massimo riconoscibile non può essere superiore, per gli interventi di rifacimento parziale, all'80% e, per gli interventi di rifacimento totale, al 90% dell'incentivo spettante per le produzioni da impianti nuovi;

iii. l'incentivo in ogni caso non si applica alle opere di manutenzione ordinaria e alle opere effettuate per adeguare l'impianto a prescrizioni di legge;

iv. l'incentivo non si applica alle produzioni da impianti che beneficino di incentivi già attribuiti alla data di entrata in vigore del presente decreto o attribuiti ai sensi del presente articolo, per tutto il periodo per il quale è erogato l'incentivo in godimento.

3. La produzione di energia elettrica da impianti di potenza nominale fino a un valore differenziato sulla base delle caratteristiche delle diverse fonti rinnovabili, comunque non inferiore a 5 MW elettrici, nonché dagli impianti previsti dai progetti di riconversione del settore bieticolo-saccarifero approvati dal Comitato interministeriale di cui all'articolo 2 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, ha diritto a un incentivo stabilito sulla base dei seguenti criteri:

a) l'incentivo è diversificato per fonte e per scaglioni di potenza, al fine di commisurarli ai costi specifici degli impianti, tenendo conto delle economie di scala;

b) l'incentivo riconosciuto è quello applicabile alla data di entrata in esercizio sulla base del comma 5.

4. La produzione di energia elettrica da impianti di potenza nominale superiore ai valori minimi stabiliti per l'accesso ai meccanismi di cui al comma 3 ha diritto a un incentivo assegnato tramite aste al ribasso gestite dal GSE. Le procedure d'asta sono disciplinate sulla base dei seguenti criteri:

a) gli incentivi a base d'asta tengono conto dei criteri generali indicati al comma 2 e del valore degli incentivi, stabiliti ai fini dell'applicazione del comma 3, relativi all'ultimo scaglione di potenza, delle specifiche caratteristiche delle diverse tipologie di impianto e delle economie di scala delle diverse tecnologie;

b) le aste hanno luogo con frequenza periodica e prevedono, tra l'altro, requisiti minimi dei progetti e di solidità finanziaria dei soggetti partecipanti, e meccanismi a garanzia della realizzazione degli impianti autorizzati, anche mediante fissazione di termini per l'entrata in esercizio;

c) le procedure d'asta sono riferite a un contingente di potenza da installare per ciascuna fonte o tipologia di impianto;

d) l'incentivo riconosciuto è quello aggiudicato sulla base dell'asta al ribasso;

e) le procedure d'asta prevedono un valore minimo dell'incentivo comunque riconosciuto dal GSE, determinato tenendo conto delle esigenze di rientro degli investimenti effettuati.

5. Con decreti del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e, per i profili di competenza, con il Ministro delle politiche agricole e forestali, sentite l'Autorità per l'energia elettrica e il gas e la Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite le modalità per l'attuazione dei sistemi di incentivazione di cui al presente articolo, nel rispetto dei criteri di cui ai precedenti commi 2, 3 e 4. I decreti disciplinano, in particolare:

a) i valori degli incentivi di cui al comma 3 per gli impianti che entrano in esercizio a decorrere dal 1° gennaio 2013 e gli incentivi a base d'asta in applicazione del comma 4, ferme restando le diverse decorrenze fissate ai sensi dei decreti attuativi previsti dall'articolo 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 nonché i valori di potenza, articolati per fonte e tecnologia, degli impianti sottoposti alle procedure d'asta;

b) le modalità con cui il GSE seleziona i soggetti aventi diritto agli incentivi attraverso le procedure d'asta;

c) le modalità per la transizione dal vecchio al nuovo meccanismo di incentivazione. In particolare, sono stabilite le modalità con le quali il diritto a fruire dei certificati verdi per gli anni successivi al 2015, anche da impianti non alimentati da fonti rinnovabili, è commutato nel diritto ad accedere, per il residuo periodo di diritto ai certificati verdi, a un incentivo ricadente nella tipologia di cui al comma 3, in modo da garantire la redditività degli investimenti effettuati;

d) le modalità di calcolo e di applicazione degli incentivi per le produzioni imputabili a fonti rinnovabili in centrali ibride;

e) le modalità con le quali è modificato il meccanismo dello scambio sul posto per gli impianti, anche in esercizio, che accedono a tale servizio, al fine di semplificarne la fruizione;

f) le modalità di aggiornamento degli incentivi di cui al comma 3 e degli incentivi a base d'asta di cui al comma 4, nel rispetto dei seguenti criteri:

i. la revisione è effettuata, per la prima volta, decorsi due anni dalla data di entrata in vigore del provvedimento di cui alla lettera a) e, successivamente, ogni tre anni;

ii. i nuovi valori riferiti agli impianti di cui al comma 3 si applicano agli impianti che entrano in esercizio decorso un anno dalla data di entrata in vigore del decreto di determinazione dei nuovi valori;

iii. possono essere introdotti obiettivi di potenza da installare per ciascuna fonte e tipologia di impianto, in coerenza con la progressione temporale di cui all'articolo 3, comma 3;

iv. possono essere riviste le percentuali di cumulabilità di cui all'articolo 26;

g) il valore minimo di potenza di cui ai commi 3 e 4, tenendo conto delle specifiche caratteristiche delle diverse tipologie di impianto, al fine di aumentare l'efficienza complessiva del sistema di incentivazione;

h) le condizioni in presenza delle quali, in seguito ad interventi tecnologici sugli impianti da fonti rinnovabili non programmabili volti a renderne programmabile la produzione ovvero a migliorare la prevedibilità delle immissioni in rete, può essere riconosciuto un incremento degli incentivi di cui al presente articolo. Con il medesimo provvedimento può essere individuata la data a decorrere dalla quale i nuovi impianti accedono agli incentivi di cui al presente articolo esclusivamente se dotati di tale configurazione. Tale data non può essere antecedente al 1° gennaio 2018;

i) fatto salvo quanto previsto all'articolo 23, comma 3, ulteriori requisiti soggettivi per l'accesso agli incentivi.

6. I decreti di cui al comma 5 sono adottati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

7. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas definisce le modalità con le quali le risorse per l'erogazione degli incentivi di cui al presente articolo e all'articolo 25, comma 4, trovano copertura nel gettito della componente A3 delle tariffe dell'energia elettrica.

8. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 13 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 in materia di partecipazione al mercato elettrico dell'energia prodotta da fonti rinnovabili, entro il 31 dicembre 2012, sulla base di indirizzi stabiliti dal Ministro dello sviluppo economico, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas provvede a definire prezzi minimi garantiti, ovvero integrazioni dei ricavi con-

seguenti alla partecipazione al mercato elettrico, per la produzione da impianti a fonti rinnovabili che continuano ad essere eserciti in assenza di incentivi e per i quali, in relazione al perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 3, la salvaguardia della produzione non è assicurata dalla partecipazione al mercato elettrico. A tale scopo, gli indirizzi del Ministro dello sviluppo economico e le conseguenti deliberazioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas mirano ad assicurare l'esercizio economicamente conveniente degli impianti, con particolare riguardo agli impianti alimentati da biomasse, biogas e bioliquidi, fermo restando, per questi ultimi, il requisito della sostenibilità.

9. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono definiti specifici incentivi per la produzione di energia da fonti rinnovabili mediante impianti che facciano ricorso a tecnologie avanzate e non ancora pienamente commerciali, compresi gli impianti sperimentali di potenza fino a 5 MW alimentati da fluidi geotermici a media ed alta entalpia».

— Il decreto ministero delle politiche agricole e forestali 2 marzo 2010, recante: "Attuazione della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sulla tracciabilità delle biomasse per la produzione di energia elettrica" è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 maggio 2010, n. 103.

Nota all'art. 10, comma 2:

Il comma 1, dell'art. 4 della legge 18 aprile 2005, n. 62, recante: "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004", così dispone:

«*Oneri relativi a prestazioni e controlli.* – 1. Gli oneri per prestazioni e controlli da eseguire da parte di uffici pubblici nell'attuazione delle normative comunitarie sono posti a carico dei soggetti interessati, ove ciò non risulti in contrasto con la disciplina comunitaria, secondo tariffe determinate sulla base del costo effettivo del servizio. Le suddette tariffe sono predeterminate e pubbliche».

Note all'art. 11:

— Per la legge regionale 5 aprile 2011, n. 5, vedi note alle Premesse.

— Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante: "Codice in materia di protezione dei dati personali" è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 29 luglio 2003, n. 174, S.O.

Nota all'art. 14:

Il decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200, recante: "Norme di attuazione dello statuto speciale della regione siciliana recanti integrazioni e modifiche al decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655, in materia di istituzione di una sezione giurisdizionale regionale d'appello della Corte dei conti e di controllo sugli atti regionali" è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 25 giugno 1999, n. 147.

(2012.32.2455)012

COPIA TRATTATA
NON VALIDA